

**Intervento al seminario promosso
dalla Struttura decentrata della Corte di cassazione
“La rappresentanza di genere nelle istituzioni.
Strumenti di riequilibrio”**

Roma, 30 marzo 2017

Donatella Ferranti *

Saluto tutti i presenti e ringrazio per l'invito. Prima di entrare nel merito della situazione italiana, credo sia utile allargare lo sguardo al di fuori dei nostri confini, quantomeno per trarre alcune conferme e linee di tendenza.

Un po' di analisi comparata

Secondo i recenti dati dell'Unione interparlamentare (1° gennaio 2017), la percentuale di donne parlamentari a livello mondiale è attualmente pari al 23 per cento, con forti differenze a seconda delle aree regionali. Per superare il *gender gap*, in base ai dati del *quotaproject* (progetto internazionale che raccoglie informazioni sulle quote), nella maggior parte dei Paesi del mondo sono adottate le quote di genere in campo elettorale. Le quote possono essere previste a livello legislativo, talvolta anche con norme di rango costituzionale, come accade in circa 77 Paesi, o possono essere adottate dai partiti politici su base volontaria. Dunque, l'introduzione nei sistemi elettorali delle c.d. "**quote di genere**" è attualmente – a livello mondiale – lo **strumento più diffuso** per garantire l'accesso delle donne alle assemblee parlamentari.

Se poi ci concentriamo sull'Europa e sui dati dei Parlamenti continentali, emerge un fenomeno curioso: a una prima sommaria analisi, infatti, sembrerebbe non esserci una immediata relazione tra la previsione delle quote e la presenza di donne. Paesi che non hanno quote a livello legislativo (Islanda, Svezia, Finlandia, Danimarca ad esempio) raggiungono una presenza femminile molto alta, mentre paesi che le quote le prevedono ottengono risultati meno significativi. Un'apparente contraddizione che trova però una sua spiegazione: nei paesi nordici in effetti – lo ha evidenziato uno studio del Parlamento europeo del 2011 – la parità è già stata raggiunta a livello sociale, una parità effettiva e praticata nella quotidianità (servizi per la famiglia, responsabilità familiari equamente ripartite tra uomo e donna, organizzazione della società e del lavoro che tiene conto delle esigenze di conciliazione) che rende le quote superflue. E tuttavia, in quei paesi per sfondare il 30 per cento della presenza femminile in politica ci sono voluti all'incirca 70 anni, il che dimostra inequivocabilmente che se in quei paesi si registrano percentuali molto alte di presenza femminile è perché quei paesi si sono posti il problema della parità molto prima degli altri e lo hanno affrontato con misure concrete già decine di anni fa, facendo anche ricorso a strumenti come le quote.

Lo studio del Parlamento europeo, insomma, conferma l'**efficacia** di uno strumento come le **quote di genere**, osservando che i paesi in cui la presenza femminile nelle assemblee elettive è superiore a un terzo dei componenti:

o sono paesi (i paesi nordici) molto avanti nella realizzazione della parità a livello sociale;

o sono paesi (Spagna, Belgio, Portogallo) in cui le quote sono previste a livello legislativo;

o sono paesi (Germania) in cui le quote sono comunque praticate da pressoché tutti i partiti.

E ci dice, quello studio, che paesi (Regno Unito e Francia) che hanno un sistema elettorale di tipo maggioritario si collocano storicamente su percentuali più basse.

Un anno fa l'Assemblea del Consiglio d'Europa ha discusso una relazione (approvando poi la risoluzione 2111) sulla valutazione d'impatto delle misure volte a migliorare la rappresentanza femminile. Partendo dai progressi raggiunti alle ultime elezioni europee (si è passati dal 16% di donne elette nel 1979 a quasi il 37% nel 2014), è stato evidenziata una crescita a velocità variabile tra i diversi paesi, legata a diversi fattori:

fattori politici tra cui figurano il sistema elettorale, i partiti politici e i loro statuti, i criteri di selezione dei candidati, le misure positive come le quote, tanto legali che volontarie, le normative giuridiche, l'azione delle ONG e delle associazioni. Il fattore dalla portata maggiore è la consacrazione del principio della parità di genere nella costituzione, che si traduce poi nella legislazione e nell'azione dei governi e delle istituzioni.

fattori sociali tra cui si annoverano il sistema previdenziale, i sistemi di congedo parentale, la condivisione dei compiti di assistenza e domestici, le misure volte a equilibrare vita lavorativa e vita familiare e i sistemi pensionistici.

fattori economici, come il divario salariale di genere e l'accesso a professioni e carriere, oltre al finanziamento delle piccole imprese.

fattori culturali che incidono sia sull'effettiva possibilità delle donne di partecipare sia alla vita politica che sullo sviluppo economico e sociale di un paese. L'istruzione e la formazione sono decisive, poiché costituiscono la precondizione per acquisire le competenze necessarie e abbattere gli stereotipi che ancora impediscono il raggiungimento di una piena e reale parità. Tali stereotipi sono spesso legati a una visione delle donne quali parte dell'ambito domestico e con un mero ruolo genitoriale.

La conclusione è che l'approccio corretto da adottare per conseguire la piena parità di genere nella vita politica è un **approccio globale e onnicomprensivo**, comprendente misure di carattere quantitativo e qualitativo.

Anche nella relazione del Consiglio d'Europa viene sottolineato come i **sistemi basati sulla rappresentanza proporzionale sembrano essere più efficaci** rispetto ai sistemi maggioritari basati sui collegi uninominali. Nei collegi uninominali, infatti, la sfida per potenziali candidate è, in primo luogo, essere nominate dal proprio partito e in secondo luogo essere elette. La nomina delle donne è spesso impedita dalle aspirazioni dei potenti colleghi maschi dello stesso partito e dalle loro 'reti di amici' Le quote, peraltro, si possono applicare durante il processo di nomina o possono essere basate sui risultati. Le **quote basate sui risultati garantiscono che siano riservati alle donne o una certa percentuale o un certo numero di seggi in**

Parlamento. A prescindere dalla forma, le quote devono essere previste dalla Costituzione, dalla legge elettorale o dalla legge sui partiti politici, per garantirne l'applicazione.

La situazione europea, in sintesi, chiarisce che l'esistenza di un sistema di quote non determina automaticamente un alto livello di rappresentanza femminile nei parlamenti nazionali. Certamente, il livello di rappresentanza imposto dalle norme in materia di quote è un elemento rilevante, ma la relazione sottolinea come **le quote debbano prevedere norme sull'ordine dei candidati e sanzioni** in caso di mancato rispetto. L'efficacia delle norme in materia di quote dipende anche dall'esistenza di **organi istituzionali che effettuino una sorveglianza** sull'applicazione delle quote e impongano sanzioni in caso di violazione.

L'Assemblea ha invitato gli Stati membri a compiere ogni sforzo possibile per incrementare la rappresentanza politica delle donne, sollecitando in particolare a:

introdurre il **principio di parità nelle Costituzioni**;

introdurre nella **legislazione elettorale il sistema delle quote ed altre misure positive**, quali: norme elettorali che regolino la composizione delle liste in relazione alla posizione dei candidati o all'alternanza di genere; disposizioni volte a garantire la pari rappresentanza di genere nella scelta dei candidati dei partiti, anche migliorando la trasparenza nelle procedure di selezione e sviluppando i meccanismi per sostenere le donne per reperire finanziamenti per le campagne elettorali; organismi indipendenti, dotati di adeguate risorse finanziarie e umane, che vigilino sull'applicazione delle quote;

introdurre **misure di accompagnamento**, come: misure che consentano di conciliare attività politiche e vita privata; corsi di formazione alle donne in politica; incentivi per sensibilizzare i media sul tema delle donne in politica.

Dati e riflessioni non dissimili sono anche quelle che emergono dal recentissimo Rapporto 2017 (pubblicato lo scorso 8 marzo) della Commissione europea sulla democrazia paritaria: le donne continuano a essere sottorappresentate per quanto riguarda la partecipazione ai governi e ai parlamenti nazionali. Il divario di genere, ad esempio, si riflette significativamente nella diversa importanza dei **ministeri affidati a donne** e uomini: nell'ottobre del 2016 oltre due terzi dei ministri di genere maschile sono responsabili per settori amministrativi di alto profilo o per materie economiche, contro il 43,7 per cento di ministre; il rapporto uomo-donna si ribalta per quanto riguarda i Ministeri/Dicasteri nei settori socioculturali: il 44,4 per cento è attribuito alle donne, il 19,2 per cento agli uomini.

E la risoluzione che il Parlamento europeo ha adottato il 14 marzo 2017, evidenziando che nell'Ue e negli Stati membri le donne sono chiaramente sottorappresentate nelle **cariche politiche elettive o cui si accede per nomina politica**, il che costituisce un deficit democratico che mina la legittimità del processo decisionale sia a livello dell'Ue che a livello nazionale, invita le istituzioni dell'Ue a fare quanto in loro potere per garantire la **parità di genere** nel collegio dei commissari e tra le alte cariche di **tutte le istituzioni**, agenzie, istituti e organi dell'Ue.

Donne e istituzioni in Italia

Insomma, nonostante più di 50 anni di politiche per l'uguaglianza di genere a livello europeo, le disparità di genere risultino ancora prevalenti nell'Unione europea. Sulla base dell'indice (aggiornato al 2015) messo a punto dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, l'Unione europea si attesta sul valore di 52,9, a metà strada per raggiungere l'uguaglianza. L'Italia, con un indice di 41,1, **si posiziona al 20° posto su 27 Stati membri**, pur rientrando tra i dieci Stati membri i cui indicatori mostrano un trend positivo nei tre intervalli considerati (2005-2010-2012). In cima alla graduatoria spiccano ovviamente i Paesi scandinavi, con valori superiori a 70, mentre il Regno Unito ha un indice di 58, la Francia di 55,7, la Spagna di 53,6 e la Germania di 55,3. Passando alla sfera specifica del **Potere**, inteso come potere decisionale sia politico che economico, l'indice dell'uguaglianza di genere evidenzia il valore più basso, con un valore medio europeo di 39,7. Anche in tal caso, la *performance* dell'Italia è piuttosto negativa, con un indice di 21,8.

A livello mondiale, secondo l'analisi del Forum economico mondiale sul Global gender gap, l'Italia si colloca al 50° posto su 114 Paesi. E però, per quanto attiene in particolare il settore della politica, il nostro Paese si colloca al 25° della graduatoria, determinato principalmente dal significativo aumento del numero delle donne in Parlamento a decorrere dal 2013 (dal 22% nel 2012 al 31% nel 2013).

I risultati delle **elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013** presentano infatti un incoraggiante segnale di inversione di tendenza: sono state elette alla Camera dei deputati 198 donne (31,4 per cento), al Senato 92 donne (28,8 per cento). Interessante è riflettere su un dato: nella **XII legislatura** (la prima con il sistema elettorale maggioritario e con il **sistema delle quote** dichiarato poi illegittimo dalla Corte costituzionale) le donne elette alla Camera dei deputati sono state 95, di cui 43 elette con la quota maggioritaria e 52 con quella proporzionale, mentre nella **XIII legislatura** (**senza** l'applicazione del **sistema delle quote**) le **donne elette** alla Camera dei deputati **sono scese** a 70 (rispettivamente 42 e 28).

Tra i senatori a vita, solo due volte, nel 2001 e più di recente nel 2013, è stata nominata una donna: la prof.ssa Rita Levi Montalcini e la prof.ssa Elena Cattaneo.

Quanto alle **posizioni di vertice**, nessuna donna in Italia ha mai rivestito la carica di capo dello Stato, di presidente del Consiglio o di presidente del Senato. Attualmente, nell'Unione europea, la carica di Primo ministro o Presidente del Consiglio è ricoperta da donne in 3 Stati (Germania, Polonia e Gran Bretagna), mentre vi sono tre donne Capo dello Stato, in Lituania, Croazia e Malta (non sono presi in considerazione gli ordinamenti monarchici).

Alla Camera sono presiedute da una donna solo 2 Commissioni permanenti su 14 (Commissione giustizia, presieduta da Donatella Ferranti e Commissione Cultura, scienza e istruzione, presieduta da Flavia Piccoli Nardelli); anche al Senato è 1 su 14 la Commissione permanente presieduta da una donna (Commissione Igiene e sanità, presieduta da Emilia Grazia De Biasi).

Nell'attuale governo le ministre sono 5 su 18 ministri, le sottosegretarie 12 su 42. In ambito Ue, la presenza di donne nella compagine governativa non va oltre la parità, come in Svezia (50%). Seguono la Francia, al pari con la Bulgaria e la Slovenia (47%) e la Germania, al pari con i Paesi Bassi (38%).

Merita segnalare che nel corso della legislatura, per la prima volta si è registrata una composizione paritaria nel governo Renzi (21 febbraio 2014 - 12 dicembre 2016): le ministre erano 8 su un totale di 16 ministri.

A livello di regioni, la presenza femminile nelle assemblee (intorno al 17,7%) è molto distante dalla media europea, più alto il dato nelle giunte regionali (35%). Solo due donne rivestono la carica di presidente della regione.

In Italia nessuno dei principali partiti politici è guidato da una donna e anche in Europa si registra un modesto 19%.

Nelle autorità amministrative indipendenti, infine, su un totale di 36 componenti attualmente in carica, 12 sono donne (33%). Nessuna delle nove Autorità considerate è attualmente presieduta da una donna. Non sono presenti donne nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (5 componenti). Solo nell'Autorità garante per la *privacy*, si registra una maggioranza di donne (3 su 4). E' ricoperto da una donna il ruolo di Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Quanto alla magistratura, il rapporto Cepej fotografa una presenza massiccia di giudici donne in primo grado che tende a scemare via via che si sale verso le funzioni superiori. I dati dell'ufficio statistico del Csm aggiornati al 7 marzo 2017 indicano che, a fronte di una composizione dal 2015 a consolidata maggioranza femminile (52% dei magistrati sono donne), resta un divario di genere evidente a livello di incarichi direttivi (26%: quasi 3 su 4 sono magistrati uomini) e semidirettivi (38%: 2 su 3 sono uomini). La percentuale di donne con incarichi direttivi e semidirettivi è più alta per i giudicanti (rispettivamente 31% e 39%), decisamente più bassa tra i requirenti (19% e 23%). Tra gli uffici giudicanti, le donne con responsabilità di comando in corti di appello si attestano al 40%, nei tribunali di sorveglianza al 58%, nei tribunali per minorenni al 42%, presso i tribunali ordinari al 26%. Quanto agli uffici requirenti, le donne che rivestono incarichi direttivi toccano il 63% presso la procura della repubblica per minorenni e il 12% nelle procure della repubblica presso il tribunale.

Ma tornando ai sistemi elettorali, due ulteriori considerazioni:

1) per le ultime elezioni del Parlamento europeo è stata introdotta e applicata la c.d. **'tripla preferenza di genere'**, in base alla quale, nel caso in cui l'elettore decida di esprimere tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza. Il risultato è stato che il numero delle donne italiane elette al PE risulta quasi raddoppiato, passando a 29 su 73 seggi spettanti all'Italia, pari al 39,7% (per la prima volta, sopra la media delle donne al Parlamento europeo, pari al 37%).

2) dall'analisi dei meccanismi elettorali nelle regioni a statuto ordinario, in cui sono adottati sistemi elettorali che prevedono l'espressione di preferenze, emerge che le **quote di lista da sole non sembrano incidere** in maniera rilevante sulla presenza

femminile nelle assemblee elettive, mentre la **'doppia preferenza di genere' (introdotta anche nel c.d. *Italicum*) determina un effetto positivo**: le due regioni con la presenza femminile più alta sono tra quelle che adottano la doppia preferenza di genere (Emilia-Romagna e Toscana). Non sembra un caso invece che l'unica regione nel cui consiglio non siedono donne, la Basilicata, non preveda alcun meccanismo per incentivare la rappresentanza di genere e che una delle due regioni nel cui consiglio siede una sola donna, la Calabria, preveda una misura di incentivo molto blanda (presenza di entrambi i sessi nelle liste). Un altro dato rilevante è che la rappresentanza femminile è in generale maggiore nelle regioni del Centro-Nord rispetto a quelle del Sud; questo dato molto probabilmente è dovuto a fattori di ordine culturale e sociale. Fa però eccezione la Campania, unica regione del Sud a prevedere la doppia preferenza di genere: qui la presenza di donne si attesta al 22%. Questo dato sembra dimostrare come **specifici strumenti elettorali possano promuovere il superamento del gap tra i generi che sussiste a livello economico e sociale**.

Negli ultimi 20 anni la promozione della parità di genere è stata oggetto di numerosi interventi normativi a livello statale e regionale. L'architrave sta nella modifica dell'**articolo 51**, primo comma, della Costituzione, la norma fondamentale in tema di partecipazione alla vita politica: tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A seguito di una modifica del 2003 (L. Cost. n. 1/2003), dovuta anche ad un orientamento espresso dalla Corte costituzionale in una sentenza del 1995, è stato aggiunto un periodo secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. **Azioni positive in materia elettorale sono dunque non solo consentite ma esplicitamente prescritte dalla Costituzione**. L'**articolo 117**, settimo comma, Cost. (introdotto dalla L. Cost. n. 3/2001) prevede inoltre che "Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive." Analogo principio è stato introdotto negli statuti delle regioni ad autonomia differenziata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001.

C'è poi da dire che in questa legislatura abbiamo mosso altri passi nella direzione della parità di genere nelle cariche elettive. Penso in particolare al **decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149** (conv. dalla L. n. 13/2014) sull'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti che disciplina i requisiti di trasparenza e democraticità richiesti ai partiti per accedere alle nuove forme di contribuzione previste ('due per mille' sulla base delle scelte espresse dai cittadini e agevolazioni fiscali sulle liberalità), istituendo a tal fine un apposito registro. Ai fini dell'iscrizione del registro, la legge prescrive una serie di **requisiti per lo statuto dei partiti**, tra i quali rientra l'indicazione delle **modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi** negli organismi collegiali e per le cariche elettive. Per riequilibrare l'accesso alle candidature nelle elezioni si prevede in particolare: a) una riduzione delle risorse spettanti a titolo di 'due per mille' nel caso in cui, nel

numero complessivo dei candidati presentati da un partito per ciascuna elezione della Camera, del Senato e del Parlamento europeo, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento; b) una sanzione amministrativa pecuniaria ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari ad almeno il 10 per cento delle somme ad essi spettanti a titolo di 'due per mille' ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica; c) un meccanismo premiale per i partiti che eleggono candidati di entrambi i sessi. Quest'ultimo punto, in realtà, ancora non ha avuto applicazione. Non è stata attuata infatti la disposizione del decreto che prevede un fondo in cui confluiscono sia le penalizzazioni per il disequilibrio di genere nelle candidature sia le penalizzazioni economiche per quei partiti che non hanno destinato la relativa quota alle iniziative a favore della partecipazione attiva delle donne. Fondo che dovrebbe essere annualmente suddiviso tra i partiti per i quali la percentuale di eletti (e non di semplici candidati) del sesso meno rappresentato sia pari o superiore al 40 per cento.

Per le elezioni del Parlamento europeo, la **legge 22 aprile 2014, n. 65** ha introdotto nella legge elettorale europea disposizioni (applicabili dal 2019) volte a rafforzare la rappresentanza di genere quali la **composizione paritaria delle liste** (i candidati dello stesso sesso non possono superare la metà a pena di inammissibilità e i primi due candidati devono essere di sesso diverso) e la **trippla preferenza di genere** (le preferenze devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento, non solo nel caso di tre preferenze, ma anche nel caso di due preferenze)

Al fine di promuovere la rappresentanza di genere, la **legge 7 aprile 2014, n. 56** che istituisce le Città metropolitane e riordina le province eliminando l'elezione diretta dei consigli provinciali prevede che nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento. In più stabilisce che nelle **giunte comunali** (ad esclusione dei comuni sotto i 3mila abitanti) **nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.**

Per **rafforzare le garanzie di parità nella rappresentanza regionale** il Parlamento ha approvato la **legge 15 febbraio 2016, n. 20**, che introduce, tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l'adozione di **specifiche misure** per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.

Infine, segnalo che anche la **legge 23 aprile 2015, n. 52** sulle elezioni della Camera dei deputati (il c.d. *Italicum*) detta alcune norme in favore della rappresentanza di genere. Il nuovo sistema elettorale introduce, a pena di inammissibilità, un **obbligo di rappresentanza paritaria dei due sessi nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista** (quindi, a livello regionale) e prevede che, nella successione interna delle singole liste nei collegi, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere. Inoltre è stabilito, a pena di inammissibilità della lista, che **nel numero complessivo dei capolista nei collegi di ogni circoscrizione non**

può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso. Infine, è introdotta la c.d. **doppia preferenza di genere**, ossia, in caso di espressione della seconda preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo, a pena di nullità della seconda preferenza.

Una doppia preferenza di genere che non c'è nel sistema elettorale del Senato. Un *vulnus* che, quale che sia il testo che dovrà armonizzare i due sistemi sul quale sta lavorando la commissione Affari costituzionali della Camera, andrà certamente sanato.

Da quanto fin qui detto traggio tre semplici convinzioni:

1) se lo scoglio è la resistenza culturale, se è – peggio ancora – una mentalità di dominio maschile sedimentata nei secoli, occorre ancor più incentivare un contesto in cui la partecipazione femminile – e la sua incidenza nelle istituzioni – non sia una variabile dipendente dalle scelte degli uomini. Serve un profondo cambio di paradigma costruendo un sistema politico e culturale non più basato sulla separazione tra pubblico e privato, dicotomia fondativa della strutturale subordinazione delle donne: da un lato la sfera pubblica riservata agli uomini e dall'altro la sfera privata delegata alle donne.

2) dato che il cambiamento socio-culturale è un processo (è l'insegnamento che ci viene dai paesi scandinavi) dai tempi lunghi e gradualisti, restano indispensabili meccanismi di riequilibrio dei generi a livello legislativo, anzi vanno rafforzati. E a me sembra che gli strumenti più efficaci siano senza dubbio le quote di risultato. La doppia preferenza di genere (generando competizione ma anche solidarietà tra generi diversi) è una possibilità in più in particolare per le elettrici, e costituisce il 'minimo sindacale' in tema di democrazia paritaria.

3) i partiti giocano un ruolo decisivo perché investiti di una funzione sociale ed educativa sul tema della parità di genere. Disincentivi e soprattutto incentivi (penso all'inattuato 'premio' per i partiti virtuosi in termini di candidate elette) vanno applicati in modo rigoroso.

Parità di genere nel Csm

Inevitabile, a questo punto, qualche riflessione anche sul Csm. Che l'attuale sistema elettorale, introdotto con la riforma del 2002, sia scarsamente compatibile con una rappresentanza femminile è dimostrato, prima ancora che da qualsiasi altro argomento, dai risultati: una sola donna togata eletta nella consiliatura 2002-2006, quattro in quella 2006-2010, due in quella 2010-2014 e una soltanto nell'attuale. Come spesso è stato osservato è un sistema che "lungi dal favorire l'emersione delle figure più rappresentative, a livello nazionale, della magistratura tutta, incrementa ed accresce localismi e micro corporativismi" e rende "sempre più difficile far emergere la questione della rappresentanza femminile". Per dirla tutta, è un sistema – maggioritario, senza voto di lista, articolato su tre collegi unici nazionali a base uninominale – che anzi penalizza le donne "affidando – come è stato detto – un potere determinante al peso delle 'correnti', consentendo di limitare i candidati a un

numero corrispondente (o di poco superiore) a quello degli eleggibili in forza di ‘intese’ preventive con facilità attuate dai gruppi associativi”. Un sistema refrattario a possibili innesti di misure riequilibratrici di genere, che richiede dunque una radicale riscrittura. La commissione Scotti, in effetti, una proposta di riforma l’ha formulata, mettendo a punto un sistema strutturato in un procedimento a due fasi: la prima di tipo maggioritario per collegi territoriali con candidature libere; la seconda di tipo proporzionale per collegio nazionale con liste concorrenti. In entrambe le fasi, il secondo voto di preferenza per un candidato di genere diverso resta però facoltativo. Il punto è: può un sistema così congegnato – sia pure con l’indicazione obbligatoria di un secondo candidato di genere diverso in entrambe le fasi elettorali, come chiede la risoluzione adottata dal Csm il 7 settembre 2016 – preservare e assicurare la parità di genere? Qualche dubbio è legittimo e al riguardo mi sento di condividere le osservazioni critiche già mosse dall’Associazione delle donne magistrato italiane. In effetti, il rischio è che anche l’obbligatorietà della seconda preferenza possa rivelarsi un meccanismo da solo troppo fragile che potrebbe non garantire – come ha sostenuto da Carla Lendaro – “il conseguimento di alcuna quota, potendo delle ‘facili intese preventive’ tra gruppi associativi portare a una convergenza o concentrazione del voto di genere ‘al secondo turno’ su una sola candidata o sui pochissime candidate”.

Voglio essere chiara, io credo poco (e lo dico anche basandomi sulla mia esperienza personale) al luogo comune – almeno nell’ambito della magistratura – che le donne si ritraggano da candidature e impegni politici in genere per le difficoltà nel gestire insieme anche le esigenze familiari. Le magistrate hanno da tempo imparato a organizzare il proprio lavoro familiare e professionale e con ottimi risultati, anche quali dirigenti di uffici. Credo piuttosto che proprio nei criteri di cooptazione si nasconda ancora il germe della discriminazione. Insomma, mi convince quanto Maria Rosaria San Giorgio ha segnalato in una recente tavola rotonda al Csm: “Probabilmente, i criteri che presiedono alla scelta dei candidati sono dei criteri improntati ancora un po’ al maschilismo. La verità è che le donne mettono in gioco anche una ventata nuova di governo della magistratura improntata a criteri che sempre le donne prediligono, quelli dell’espletamento di un servizio in favore della collettività. L’attività è espletamento di un servizio per la collettività e non è invece gestione di un potere”.

E allora è tutt’altro che sbagliato, in prospettiva di una riforma del sistema elettorale del Csm, rilanciare lo strumento delle quote di risultato riproponendo la doppia preferenza di genere e spingendosi fino alla previsione di una riserva di ‘quota minima di genere’ pari a un terzo (avrei qualche dubbio sul 50 per cento). Quote di riserva del resto che, come emerge dalla legge del 2012 di riforma degli ordini professionali forensi, sono già previste per altri organi caratterizzati da assemblee elettive con voto espresso da un elettorato ristretto.

La strada della riforma elettorale del CSM, lo dico con onestà, anche alla luce della recente delibera dell’organo di autogoverno, mi sembra che non sia proprio in discesa; ecco quindi che occorre una forte presa di coscienza, non solo di tutti gli

organi associativi della magistratura ma anche il pieno coinvolgimento e sostegno delle altre istituzioni e rappresentanze e della dottrina più avveduta e lungimirante .

*Presidente Commissione Giustizia Camera deputati
XVII legislatura